

Corte di Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 12 febbraio 2008, n. 3320

Presidente De Luca – Relatore Di Nubila

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 27.10.1997, C. C. conveniva dinanzi al Pretore di Roma la srl. Corriere dello Sport e chiedeva il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta, avendo prestato la propria collaborazione come giornalista dall'ottobre 1981, con ogni consequenziale pronuncia di carattere economico, fino al dicembre 1996.

Si costituiva la società convenuta e contestava la fondatezza della domanda, eccependo comunque la prescrizione. Sottolineava che l'attore non era iscritto all'albo dei giornalisti o dei pubblicitari. Difettava comunque il requisito della collaborazione continuativa ed esclusiva, nonché della subordinazione.

Il Pretore respingeva la domanda attrice, non ritenendo provato il rapporto di lavoro subordinato: il C. aveva svolto attività anche per altre redazioni, non era tenuto ad un orario di lavoro, forniva gli articoli sulla base di una direttiva generale impartita ad inizio stagione.

Proponeva appello l'attore. La società convenuta proponeva appello incidentale in punto di prescrizione. Il Tribunale di Roma riformava la sentenza di primo grado così motivando:

è infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, formulata sulla base di una normativa la quale avrebbe potuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse stato riconosciuto: nella specie il rapporto di lavoro è formalmente autonomo e quindi "non garantito", onde nessuna prescrizione può decorrere; - stante la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il vincolo della subordinazione nel lavoro giornalistico, per sua natura creativo, deve essere inteso come " inserimento continuativo nell'organizzazione dell'impresa" e cioè permanente disponibilità del lavoratore a svolgere le prestazioni seguendo le istruzioni del datore di lavoro; a sensi dell'art. 2 del CCNL esecutivo 'erga omnes', si esige la collaborazione fissa, la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio; tali requisiti sussistono quando il lavoratore adempie all'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative in un determinato settore (il Tribunale cita giurisprudenza al riguardo);

- non osta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato la circostanza che l'attore abbia chiesto la qualifica di redattore ordinario;

la differenza tra il redattore ed il collaboratore fisso è data non già dai contenuti dell'attività svolta, ma dalla quotidianità della prestazione, nonché dall'osservanza di un orario, il tutto nei limiti compatibili con la specialità del rapporto;

- quando non esiste una redazione decentrata, nè ufficio di corrispondenza, il giornalista deve operare in modo continuativo anche alla trasmissione delle notizie;

sulla base di tali principi, tenuto conto che l'attore risulta iscritto nell'elenco dei pubblicitari, esaminate le varie deposizioni, il Tribunale perviene a conclusioni opposte a quelle fatte proprie dal Pretore: risulta una collaborazione continuativa con un compenso pari a quello del corrispondente, avente ad oggetto la redazione di articoli nel settore sportivo;

si ravvisa nella specie una collaborazione fissa tale da integrare gli estremi del rapporto di lavoro subordinato, anche se non si ravvisa la veste di "redattore"; ciò comporta il riconoscimento del trattamento economico e normativo corrispondente a quello di "collaboratore fisso" e, dalla data di iscrizione all'albo dei pubblicitari, anche la qualifica "tout court";

in punto di trattamento economico, la sentenza -pur favorevole al C. - non produce effetti sostanziali, risultando che quando percepito di fatto durante il rapporto è sufficiente a compensare l'attore di quanto gli spetta come collaboratore fisso.

Ha proposto ricorso per Cassazione la srl. Corriere dello Sport, deducendo due motivi.

C. C. propone ricorso incidentale affidato a un motivo. Le parti hanno presentato memorie integrative.

Motivi della decisione

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, risultando proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti.

Col primo motivo del ricorso principale, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 2094 e 2222 Codice Civile, 2 del CCNL reso esecutivo 'erga omnes' con D.P.R. n. 153.1961, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC: erroneamente il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anziché di mera collaborazione, posto che le prestazioni del C. erano svincolate da subordinazione. Infatti le prestazioni dell'attore furono limitate alla stesura di alcuni articoli, egli non ebbe mai la responsabilità di un servizio, mancava il requisito della dipendenza.

Il motivo è infondato. Esso, "sub specie" di censurare la sentenza di appello per violazione di legge e vizio di motivazione, implica un riesame ed una nuova valutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, il che è inammissibile in Cassazione. La sentenza di appello potrebbe essere annullata ove si riscontrasse un vizio di motivazione tale da rendere incoerente la decisione, ma ciò non si verifica nella specie; ovvero dimostrando che il giudice di merito è partito da presupposti erronei in diritto. Tanto non si ravvisa, posto che il Tribunale ha fatto puntuale applicazione delle norme di legge e di contratto

applicabili nella specie, tenendo conto della peculiarità del lavoro giornalistico, in cui la collaborazione e la subordinazione sono requisiti essenziali, ma la subordinazione è meno intensa a causa della creatività del lavoro, talché occorre far ricorso ad indici rivelatori quali il 'tenersi a disposizione' anche tra un incarico e l'altro e rilevando in senso contrario che le prestazioni siano oggetto di una successione di singoli incarichi (in tal senso vedi Cass. 9.4.2004 n. 6983). La subordinazione non è esclusa dal fatto che il collaboratore goda di libertà di movimento e non si trattienga in permanenza presso la redazione e neppure la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni (Cass. 7.9.2006 n. 19231). Il riscontro dell'elemento 'subordinazione' del giornalista, nella forma attenuata di cui sopra, è compito del giudice di merito (Cass. 16.6.2006 n. 13935).

Nella specie, il giudice di merito ha accertato i requisiti della collaborazione (continuativa) e della subordinazione (inserimento di fatto del giornalista nella struttura produttiva) ed ha qualificato l'attore come collaboratore fisso; il tutto con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.

Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 342,346,413,414,342,434 Codice di Procedura Civile e vizio di motivazione, dato che il Tribunale non ha accolto l'eccezione di nullità dell'appello per genericità dei motivi.

Il motivo è infondato. La sentenza di appello dedica una intera pagina (n. 3) a riassumere i motivi dell'appello, che risultavano tre ed attengono alla subordinazione, alla continuità della prestazione, al suo contenuto, alla qualifica di pubblicista, alla prescrizione. I motivi dell'appello sono stati ritenuti dal Tribunale specifici e puntuali, e sono stati accolti "in parte qua". Si rammenta comunque che la valutazione di nullità dell'atto processuale per difetto di contenuto costituisce valutazione di merito, sottratta a sindacato di legittimità (Cass. 16.7.2002 n. 10316).

Con l'unico motivo del ricorso incidentale, C. C. deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, di "norme di diritto" e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC: erroneamente il Tribunale ha incluso nel trattamento economico percepito le voci "spese di informazione" e "rimborso spese concordate", che avevano natura risarcitoria e non retributiva.

Il motivo è infondato. Il Tribunale si è fatto carico di stabilire se quanto percepito di fatto dall'attore nella veste di collaboratore autonomo fosse pari o inferiore quanto il medesimo avrebbe avuto diritto di percepire qualora fosse stato considerato come collaboratore fisso. Nel compiere tale operazione, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che le voci denominate come rimborso spese, non risultando commisurate ad esborsi effettivi e singolarmente giustificati, avessero natura forfettaria e quindi retributiva. Trattasi di accertamento in fatto, che non appare possibile sottoporre a sindacato in sede di legittimità, non risultando che i rimborsi avvenissero "a piè di lista".

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.